

## TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

promossa da:

**ATTORE** 

contro

**CONVENUTO** 

Il Giudice dott.

Letta l'istanza di remissione in termini depositata telematicamente dalla convenuta in data 22.7.2014, allo scopo di essere rimessa nei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui ai nn. 2 e 3 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., da cui sarebbe incolpevolmente decaduta.

Rilevato che dai documenti allegati dalla ricorrente a corredo di tale istanza si ricava solo che il deposito telematico della memoria istruttoria di cui al n. 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. è stato rifiutato a causa di una anomalia non risolvibile, di guisa che non vi sono elementi per ritenere che tale rifiuto, e con esso la conseguente decadenza, siano riconducibili a cause estranee alla ricorrente (che peraltro ha dichiarato che il rifiuto sarebbe da addebitare ad un errore nella indicazione del numero di ruolo generale della causa, dunque imputabile alla ricorrente medesima). Ritenuto, pertanto, che non sembrano esservi i presupposti per autorizzare l'invocata rimessione in termini.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/05/2014,

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Si comunichi.

Torino, 26.8.2014

Il Giudice



#### TRIBUNALE DI TORINO

SEZ. - G.I. DOTT.

- R.G.

# ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI

, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l'avv.

- CONVENUTA OPPOSTA -

#### CONTRO

, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, con gli avv.ti

- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -

## **PREMESSO**

- tra le parti pende controversia avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
  n. emesso dal Tribunale di Torino in data , in materia di , di cui all'art. 83 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, conv.
- in I. 06.08.2008 n. 133;
- all'udienza del 07.05.2014 il G.I. ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.;
- le parti hanno depositato tempestivamente la memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.
- la ha depositato la memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.;
- la ha depositato in via telematica la memoria ai sensi dell'art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c., ricevendo la comunicazione di avvenuta consegna in data 03.07.2014 (docc. 1 2);
- solo in data 08.07.2014, quando cioè era scaduto il termine per il deposito della memoria, la ha ricevuto comunicazione che l'atto era stato rifiutato (doc. 3);
- da informazioni assunte presso il competente ufficio PCT, il mancato deposito è da ascriversi all'erroneità dell'indicazione del ruolo della causa:

- tra le parti sono in corso avviate trattative per la definizione transattiva della controversia, che, tuttavia, ad oggi non si sono concretizzate;
- è incorsa in una decadenza per causa a sé non imputabile, avendo avuto contezza del mancato deposito quando era scaduto il termine per il deposito della memoria ai sensi dell'art. 183, 2° comma, n. 2, c.p.c., per cui intende chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c., conformemente, del resto, al Protocollo del Processo Civile Telematico dinanzi al Tribunale Ordinario di Torino;
- l'istanza viene proposta solo oggi, in quanto è dal 10.07.2014 che la attende vanamente di ricevere una risposta definitiva dalla

Tutto quanto sopra premesso, la

, come sopra rappresentata e difesa

#### CHIEDE

di essere rimessa in termini per il deposito della memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.

Si producono: 1) Ricevuta di accettazione del messaggio; 2) Comunicazione di ricevuta avvenuta consegna 03.07.2014; 3) Comunicazione anomalia del 07.08.2014.

Torino, lì 22.07.2014.

F.to avv.